



COMUNE di CASIER

Provincia di Treviso

DISCIPLINA PER LA CONCESSIONE DEI PATROCINI

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 11/07/2012

A cura dell'Ufficio Cultura

ART. 1 – Oggetto – Finalità – Definizioni

La presente disciplina stabilisce i criteri e le modalità per la concessione di patrocini da parte dell'Amministrazione comunale a soggetti pubblici e privati che operino nel campo culturale, ricreativo, sportivo turistico, di tutela e riqualificazione ambientale, di solidarietà sociale, al fine di favorire il pieno sviluppo della persona umana e con l'obiettivo di promuovere e sostenere la comunità locale.

Il Patrocinio è concesso per iniziative, attività, manifestazioni o produzioni coerenti con i programmi ed i progetti dell'Amministrazione che abbiano una valenza generale e non perseguano scopo di lucro.

Il patrocinio costituisce pertanto il riconoscimento morale concesso dal Comune ad una iniziativa, manifestazione o progetto proposti e realizzati da terzi che non perseguano fini di lucro.

Il patrocinio rappresenta una forma simbolica di adesione ed una manifestazione di apprezzamento del Comune ad iniziative realizzate in tutto o in parte sul territorio comunale e ritenute meritevoli per la loro finalità sociale, culturale, economica, artistica, sportiva, promozionale.

Art. 2 – Concessione del Patrocinio

Il Patrocinio viene concesso per manifestazioni ed eventi di carattere culturale, sportivo, ricreativo, artistico, scientifico e sociale di interesse locale.

Può essere concesso anche per manifestazioni ed eventi di particolare rilievo istituzionale, di valenza generale e di carattere sovracomunale.

La concessione del Patrocinio comporta:

- il riconoscimento della manifestazione o iniziativa;
- l'eventuale erogazione di un contributo finanziario;
- l'eventuale utilizzo gratuito delle strutture di proprietà comunale;
- l'eventuale stampa di manifesti e locandine
- l'eventuale utilizzo di mezzi e attrezzature disponibili.
- L'eventuale conferimento di targhe, coppe o altri premi, secondo la natura e l'importanza della manifestazione o iniziativa patrocinata.

ART. 3 – Soggetti competenti alla concessione di patrocinio

1. La concessione del patrocinio è formalizzata con provvedimento della Giunta Comunale:

- a) per i grandi eventi ovvero per le iniziative di interesse di tutta la comunità locale, per le quali si renda opportuna l'esplicitazione dell'adesione istituzionale;
- b) per iniziative settoriali per le quali sia opportuna l'associazione di immagine sotto il profilo operativo.

ART. 4 – Soggetti beneficiari dei patrocini

1. Sono potenziali beneficiari dei patrocini dell'Amministrazione comunale:

- a. associazioni, comitati e fondazioni senza fini di lucro operanti sul territorio comunale;
- b. altri organismi non profit;
- c. aziende pubbliche di servizi alla persona;
- d. soggetti pubblici che realizzano attività di interesse per la comunità locale.

2. Possono essere potenziali beneficiari di patrocini dell'amministrazione comunale anche le società, di capitali o di persone, per iniziative divulgative, comunque non lucrative.

ART. 5 – Ambiti di richiesta del patrocinio

Attraverso la concessione del Patrocinio il Comune favorisce la realizzazione sul proprio territorio delle seguenti iniziative in:

- Ambito istituzionale: attività e manifestazioni attinenti la natura del Comune, il mantenimento e lo sviluppo dei valori e dei principi della Costituzione, la diffusione della dimensione europea della cittadinanza, la cultura della pace, i valori della solidarietà sociale;

- Ambito culturale: attività e manifestazioni teatrali, musicali, cinematografiche, di danza, audiovisive, di animazione, pittura, scultura, conferenze, convegni, pubblicazione di libri, presentazioni librerie, di promozione artistica e culturale, di valorizzazione e tutela dei beni culturali, ambientali e delle specie viventi, rievocazioni storiche, di sostegno e valorizzazione delle tradizioni locali;
- Ambito economico: attività e manifestazioni di valorizzazione economica, territoriale e turistica del Comune;
- Ambito sportivo: attività e manifestazioni di carattere sportivo e motorie in genere.

ART. 6 - Criteri per la concessione di patrocini

1. La concessione di patrocini è decisa dall'amministrazione comunale sulla base dei seguenti criteri:
 - a. coerenza dell'attività o dell'iniziativa con le finalità istituzionali dell'amministrazione valutata con riferimento agli ambiti generali di attività, alle linee di azione consolidate, ai programmi ed ai progetti;
 - b. rilevanza per la comunità locale, valutata anche sulla base di parametri dimensionali (numero di potenziali fruitori);
2. Il patrocinio è concesso in relazione a singole iniziative o per gruppi di iniziative (per esempio rassegne) o per attività programmate.
3. Il patrocinio non può in ogni caso essere concesso in relazione ad attività generali.
4. La concessione del patrocinio non comporta necessariamente l'erogazione della forma di sostegno economico.

ART. 7 – Limitazioni all'ambito di applicazione ed esclusioni

1. L'amministrazione comunale non concede patrocini:
 - a) per iniziative di carattere politico;
 - b) per iniziative a fine lucrativo sviluppate con attività commerciali o d'impresa;
 - c) per iniziative palesemente non coincidenti con le finalità del Comune.
2. Il patrocinio, in ragione della sua natura, non costituisce in alcun modo strumento per sponsorizzare attività o iniziative.
3. Il Comune può in ogni caso ritirare il proprio patrocinio a un'iniziativa quando gli strumenti comunicativi della stessa o le modalità di svolgimento dell'evento possano risultare incidenti in modo negativo sull'immagine dell'amministrazione.

ART. 8 – Concessione di patrocini in casi eccezionali

1. L'amministrazione comunale può concedere il proprio patrocinio in deroga ai criteri stabiliti dal precedente art. 4 per iniziative, anche con profili commerciali e lucrativi, di particolare rilevanza per la comunità locale o comunque finalizzate a portare in evidenza in termini positivi l'immagine del Comune, qualora ricorrano condizioni eccezionali.
2. Il provvedimento di concessione del patrocinio nei casi previsti dal precedente comma 1 contiene una motivazione specifica che pone in evidenza i vantaggi per l'amministrazione e per la comunità locale derivanti dall'associazione della propria immagine all'iniziativa patrocinata.

ART. 9 – Procedura per la concessione dei patrocini

1. I soggetti interessati ad ottenere per una propria iniziativa il patrocinio dell'amministrazione comunale, presentano un'istanza con almeno 30 giorni di anticipo dalla data di inizio o svolgimento dell'evento.

Nel caso in cui il richiedente decida di affidare la gestione dell'iniziativa ad un'organizzazione specializzata deve indicare dettagliatamente gli estremi identificativi della stessa.

2. L'istanza sottoscritta dal legale rappresentante o dal soggetto richiedente è accompagnata da una relazione sintetica che esplicita i seguenti elementi:

- a) programma dettagliato dell'iniziativa contenente tutte le notizie concernenti sia il soggetto richiedente sia la manifestazione
- b) natura, finalità e modalità di svolgimento dell'iniziativa;
- c) altri soggetti pubblici e privati coinvolti nell'organizzazione dell'iniziativa;
- d) dichiarazione comprovante analoghe e contestuali richieste di patrocinio rivolte ad altri Enti Pubblici e l'elenco degli eventuali sponsor.
- e) impatto potenziale dell'iniziativa sulla comunità locale e in altri contesti;
- f) principali strumenti comunicativi utilizzati per la pubblicizzazione dell'iniziativa.

La domanda deve essere presentata sull'apposita modulistica disponibile presso l'Ufficio Cultura o sito web del Comune e allegata a presente regolamento.

3. L'amministrazione, effettuata l'istruttoria, formalizza con specifico provvedimento, almeno 15 giorni prima della data di inizio o di svolgimento dell'evento, la propria determinazione, positiva o negativa, in merito alla concessione del patrocinio.

4. Il provvedimento di concessione del patrocinio stabilisce anche le condizioni specifiche per l'utilizzo dello stemma comunale in relazione all'iniziativa patrocinata.

Art. 10 – Obblighi conseguenti alla concessione del patrocinio

- La concessione del patrocinio obbliga il beneficiario ad apporre sul materiale promozionale il logo del Comune, accompagnato dalla dicitura "con il patrocinio del".
- Copia di tutto il materiale dovrà essere esibito all'ufficio competente prima della stampa. Una volta approvato, il materiale potrà essere diffuso, previo deposito degli esemplari definitivi.
- La concessione del patrocinio non comporta per il Comune alcun impegno per l'erogazione di contributi o per la partecipazione alle spese organizzative della manifestazione o dell'iniziativa patrocinata.
- Qualora la domanda di patrocinio sia associata ad un'istanza per l'ottenimento di contributi o altre forme di sostegno, quali la messa a disposizione di spazi, attrezzature, personale, l'Amministrazione comunale valuta distintamente le richieste.
- Inadempienze sulla procedura, segnalate al sindaco dal responsabile del procedimento, possono precludere la concessione di altro/i beneficio/i a seconda della gravità, valutata sempre dal capo dell'amministrazione.
- Qualora il patrocinio o lo stemma del Comune di Casier venissero utilizzati impropriamente, senza la necessaria concessione, oppure violando la necessaria concessione o violando le disposizioni ivi contenute, il Comune si riserva di agire in giudizio per la tutela della propria immagine anche attraverso la richiesta di risarcimento dei danni subiti.